

# **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

Provincia di Ravenna

## **NORME PER LA CONCESSIONE DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 22/12/98

N\dati\Regolam\bacheche  
U\regolamenti\norme bacheche  
dischetto n. 7

# INDICE

## CAPO I - DESTINAZIONE

ART. 1 PAG. 3

## CAPO II - CONCESSIONE

ART. 2 PAG. 3

ART. 3 PAG. 3

ART. 4 PAG. 3

ART. 5 PAG. 3

ART. 6 PAG. 4

ART. 7 PAG. 4

ART. 8 PAG. 4

ART. 9 PAG. 4

**NORME TRANSITORIE** PAG. 4

## CAPO I - DESTINAZIONE

### ART. 1

Per facilitare l'accesso della cittadinanza alla informazione e comunicazione locale, il Comune di Castel Bolognese mette a disposizione dell'associazionismo locale a titolo oneroso n. 14 bacheche delle 16 di sua proprietà, da destinare alla pubblicizzazione delle loro attività.

L'Amministrazione comunale si riserva l'uso delle due bacheche di testata, poste alle due estremità, per l'informazione della propria attività.

La sede in cui attualmente sono collocate, piazza Fanti, non deve ritenersi definitiva, ma suscettibile di spostamento a discrezione dell'Amministrazione comunale, previa comunicazione agli interessati.

## CAPO II - CONCESSIONE

### ART. 2

Il Comune concede in uso le bacheche a titolo oneroso alle forze politiche, sindacali, alle associazioni di categoria, di volontariato e società sportive del Comune di Castel Bolognese, formalmente costituiti, per la pubblicizzazione delle loro attività statutarie, con l'esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro.

Le bacheche possono essere utilizzate contestualmente da più soggetti, previo accordo intervenuto tra di loro, da comunicarsi a cura dei soggetti interessati all'Ufficio Risorse Interne comunale. In tal caso l'Amministrazione comunale riconoscerà quale referente il primo soggetto richiedente.

### ART. 3

Considerato il numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di concedere più di una bacheca alla stessa associazione o forza politica, considerata nelle sue articolazioni o componenti interne.

### ART. 4

La concessione in uso a titolo oneroso ai soggetti di cui all'art. 2 potrà avvenire su apposita domanda all'Ufficio Risorse Interne comunale, previo accettazione delle condizioni di cui al presente disciplinare e versamento di cauzione di deposito senza interessi e rivalutazioni di Lit. 100.000 - da effettuarsi presso l'Ufficio Economato del Comune, a garanzia del pagamento del canone annuo di concessione fissato in £. 70.000 (non frazionabile), e per la copertura delle eventuali ulteriori spese di cui all'art. 8 ultimo comma, da pagarsi anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il concessionario ha l'obbligo di ricostituire il deposito cauzionale entro 30 gg. dall'invito dell'Amministrazione comunale; scaduto detto termine la concessione si intende revocata di diritto e il concessionario è tenuto alla immediata restituzione delle chiavi.

### ART. 5

Il deposito cauzionale di £. 100.000 è destinato pertanto a far fronte, previa comunicazione al concessionario nella persona del presidente o responsabile designato, al mancato pagamento del canone annuo riconosciute dall'Amministrazione comunale a carico del concessionario.

#### ART. 6

La manutenzione ordinaria delle bacheche è a carico del concessionario. In caso di rottura del vetro non dipendente da un uso improprio dell'anta, la spesa sarà equamente ripartita tra associazione e Comune.

#### ART. 7

Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

#### ART. 8

In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario dovrà farsi carico della immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio Risorse Interne comunale. La restituzione del deposito cauzionale avverrà a seguito di verbale di svincolo redatto dal predetto ufficio, previo verifica delle condizioni della bacheca concessa in uso.

Gli eventuali oneri a carico del concessionario saranno ad esso addebitati con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, che il concessionario dovrà eventualmente contestare entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevuta. Gli oneri riconosciuti a carico del concessionario potranno essere coperti utilizzando il deposito cauzionale di £. 100.000, in caso di rifiuto di pagamento del concessionario.

#### ART. 9

Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione comunale.

### **NORME TRANSITORIE**

L'assegnazione provvisoria delle bacheche da parte del Comune avverrà previo confronto con le associazioni e le forze che hanno inoltrato a suo tempo richiesta, seguendo comunque i seguenti criteri:

- Le bacheche disposte " verso sud" (lato banca) sono destinate alle Associazioni e Forze politiche locali;
- Le bacheche disposte "verso nord" (lato parcheggio) sono destinate alle organizzazioni di categoria, sindacati, società sportive e di volontariato.
- Il Comune si riserva di destinare le due bacheche - la terz'ultima e la penultima lato banca - verso la farmacia, ad eventuali nuovi richiedenti.